

DAL 1° LUGLIO NUOVI FRINGE BENEFIT SUI VEICOLI ASSEGNATI AD USO PROMISCUO A DIPENDENTI

Dal 1° luglio 2020 è cambiata la tassazione in capo ai dipendenti per l'utilizzo di veicoli ad uso promiscuo di nuova immatricolazione, con penalizzazioni per i veicoli più inquinanti.

Come noto, l'uso dell'auto, moto o ciclomotore aziendale per finalità personali ed aziendali, ossia ad uso promiscuo, origina una retribuzione in natura (*fringe benefit*) da valorizzare e sottoporre a tassazione in capo al dipendente o amministratore che ne beneficia.

Per i contratti stipulati fino al 30 luglio 2020, costituisce *fringe benefit* il 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell'ACI, al netto degli importi eventualmente trattenuti al dipendente/amministratore o da questi corrisposti (art. 51, co. 4, lett. a), DPR 917/86).

Per gli atti di assegnazione, sottoscritti dal datore di lavoro e dal dipendente a decorrere dal 1° luglio 2020, di veicoli immatricolati dal 1° luglio 2020 la tassazione forfetaria è graduata in ragione delle emissioni di anidride carbonica dei veicoli stessi. In particolare, si assume:

- il 25% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI, qualora le emissioni di anidride carbonica non siano superiori a 60g/km (auto elettriche o ibride);
- il 30%, qualora le emissioni di anidride carbonica siano superiori a 60g/Km, ma non superiori a 160g/km (si tratta della maggior parte dei veicoli in commercio);
- il 40% (50% a partire dal 2021), qualora le emissioni di anidride carbonica siano superiori a 160g/km ma non superiori a 190g per chilometro;
- il 50% (60% a decorrere dal 2021) qualora le emissioni siano superiori a 190g/km.

Secondo l'Agenzia delle entrate (risoluzione 14/08/2020 n. 46/E), nel caso fosse assegnato al dipendente, successivamente al 1° luglio, un veicolo immatricolato in data antecedente, non potendo applicarsi né la vecchia, né la nuova disciplina, il benefit dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all'uso privato del veicolo, scorporando quindi dal suo valore normale l'utilizzo effettuato nell'interesse del datore di lavoro, individuato sulla base di elementi oggettivi (ad esempio, rapportando i chilometri per uso lavorativo a quelli complessivi).

Non è mutato il trattamento fiscale in capo alla società, che deduce il 70% dei costi relativi ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, mentre, per l'auto in uso all'amministratore, il costo è interamente deducibile nei limiti del *fringe benefit* tassato, e al 20% per l'eccedenza, tenuto anche conto dei tetti di spesa per il calcolo di ammortamenti/leasing (euro 18.076) e noleggi (euro 3.615).

14 settembre 2020